



35483/22

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - 3**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Francesco Maria CIRILLO - Presidente -
- Dott. Marco ROSSETTI - Consigliere -
- Dott. Augusto TATANGELO - Consigliere -
- Dott. Stefano Giaime GUIZZI - Rel. Consigliere -
- Dott. Paolo SPAZIANI - Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITÀ CIRCOLAZIONE STRADALE Travisamento di prova documentale - Preclusione ex art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
--

Ud. 13/09/2022 - CC

*(Handwritten signature)*  
 R.G.N. 30358/2021

Rep.

*(Handwritten initials)*

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 30358-2021 proposto da:

(omissis) (omissis) domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,  
 presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,  
 rappresentato e difeso dall'Avvocato (omissis) ;

**- ricorrente -**

**contro**

(omissis) (omissis) (omissis) SPA;

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 3400/2021 della CORTE D'APPELLO di  
 NAPOLI, depositata il 21/09/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
 partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Stefano  
 Giaime GUIZZI.

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten initials)*

## Ritenuto in fatto

- che (omissis) (omissis) ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 3400/21, del 21 settembre 2021, della Corte di Appello di Napoli, che – respingendone il gravame avverso la sentenza n. 9527/18, del 15 ottobre 2018, del Tribunale di Napoli Nord – ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria dallo stesso proposta nei confronti di (omissis) (omissis) e della (omissis)

S.p.a. (già società (omissis) S.p.a.);

- che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce di aver convenuto in giudizio lo (omissis) unitamente al suo assicuratore per la “RCA”, per conseguire il ristoro di tutti i danni, patrimoniali e non, a proprio dire derivati da un sinistro stradale, di cui assumeva di essere stato vittima in (omissis) (omissis)

- che, in particolare, egli deduceva di essere stato urtato e fatto cadere al suolo – mentre era alla guida del proprio motociclo – da una vettura di proprietà e condotta dallo (omissis)

- che il giudice di prime cure, rigettava la domanda, sul rilievo della inesistenza di lesioni sul lato destro del corpo del (omissis) avendo il medesimo dedotto che la caduta al suolo avvenne sul lato destro del proprio mezzo a due ruote;

- che il gravame proposto dall'attore soccombente veniva rigettato dal giudice di appello;

- che avverso la sentenza della Corte partenopea ricorre per cassazione il (omissis) sulla base – come detto – di un unico motivo;

- che esso denuncia – ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 4) e 5), cod. proc. civ. – violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ., lamentando che il giudice di appello sarebbe incorso “in un evidente e manifesto errore di percezione nell'esaminare



il referto di P.S. dell'Ospedale (omissis) ”, in particolare “ricavandone una circostanza del tutto errata, non incontrovertita ma oggetto di contestazione tra le parti nelle rispettive difese, vale a dire l'assenza di lesioni (escoriazioni, contusioni e quant'altro) sul lato destro del corpo” del (omissis)

- che, per contro, da tale documento emergerebbe la “sussistenza di lesioni multiple per il corpo”, e dunque “in ogni parte di esso”, donde l'errore percettivo in cui risulterebbero incorsi ambo i giudici di merito;

- che il ricorrente, pertanto, sottolinea che mentre “l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito”, investendo “l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare”, non è “mai sindacabile in sede di legittimità”, “l'errore di percezione”, cadendo “sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, norma che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte” (è richiamata Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356);

- che sono rimasti solo intimati lo (omissis) e (omissis)

- che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata al ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 13 settembre 2022;

- che il ricorrente ha depositato memoria.

## Considerato in diritto

- che il ricorso va dichiarato inammissibile;
- che ritiene, infatti, questo Collegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del Consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti dal ricorrente nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.;
- che il solo motivo di ricorso prospettato – come il (omissis) ha inteso ribadire anche nella memoria depositata in vista della presente adunanza camerale – un errore “percettivo” (e non “valutativo”) in cui sarebbero incorsi i giudici di merito nell’apprezzamento del “contenuto di un documento”, sul quale, poi, “è stato unicamente imperniato e fondato in entrambi i gradi del giudizio l’errato impianto motivazionale”;
- che quello denunciato, sebbene non sia – come rileva correttamente il ricorrente – un errore revocatorio (vertendo su una circostanza che ha formato oggetto di contestazione tra le parti, ciò che impedisce la sua riconduzione alla fattispecie di cui all’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.), si risolve, però, in una censura di travisamento della prova;
- che, difatti, lamentare la sussistenza di un errore “percettivo” (e non “valutativo”) sul “contenuto di un documento”, altro non significa se non dolersi – diversamente da quanto il ricorrente pretende di sostenere nella propria memoria – di un travisamento della prova documentale;
- che l’ipotesi del travisamento della prova, per vero, “implica, non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza” (qui, in ipotesi, l’inesistenza di lesioni sul lato destro del corpo del (omissis) “è

Fuc



contraddetta da uno specifico atto processuale” (qui, sempre in ipotesi, i certificati di pronto soccorso), evenienza, questa del travisamento, che ricorre quando “l’informazione probatoria riportata ed utilizzata dal giudice per fondare la decisione sia diversa ed inconciliabile con quella contenuta nell’atto e rappresentata nel ricorso o addirittura non esista” (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 25 maggio 2015, n. 10749, Rv. 635564-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 21 gennaio 2020, n. 1163, Rv. 656633-02);

- che, tuttavia, secondo questa Corte, “il travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione, non è più deducibile a seguito della novella apportata all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sicché «*a fortiori*» se ne deve escludere la denunciabilità in caso di cd. «doppia conforme»”, qual è quello ricorrente nel presente caso, stante la preclusione di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ.” (Cass. Sez. Lav., sent. 3 novembre 2020, n. 24395, Rv. 659540-01; identicamente anche Cass. Sez. 6-3, ord. 17 maggio 2022, n. 15777, Rv. 665052-01);

- che, per vero, mentre “un residuo controllo in sede di legittimità” poteva essere “ammesso” sotto il vigore del vecchio testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (cioè quello anteriore alle modifiche apportate dall’art. 54, comma 1, lett. b, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), “qualora il travisamento delle prove avesse messo capo ad un vizio logico di insufficienza di motivazione”, atteso che anche tale

evenienza era idonea ad integrare il vizio motivazionale censurabile da parte di questa Corte, per contro, del tutto “diversa dev’essere ora la conclusione, non essendo più consentita la possibilità di censurare per cassazione l’insufficienza o contraddittorietà della motivazione se non quando il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata”, e cioè proprio “a prescindere dal confronto con le risultanze processuali” (così, nuovamente, Cass. Sez. Lav., sent. n. 24395 del 2020, *cit.*);

- che il ricorso è, pertanto, inammissibile;

- che nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasti solo intimati lo (omissis) e la società (omissis)

- che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

## PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a

titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, il 13 settembre 2022.

Il Presidente

Francesco Maria CIRILLO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

02 DIC. 2022  
Il Funzionario Giudiziario



Il Funzionario Giudiziario  
Ornella LATROPA